

Risparmio & Leggi. A settant'anni dalla loro nascita

Verso una trasformazione delle fiduciarie in intermediari

Le società fiduciarie compiono quest'anno settanta anni. Furono infatti introdotte dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che all'art. 1 attribuiva e riservava in esclusiva, con formulazione ampia e potenzialmente omnicomprensiva, l'amministrazione dei beni per conto dei terzi oltre alla rappresentanza degli obbligazionisti, degli azionisti e l'organizzazione e revisione contabile. Le società fiduciarie nel tempo hanno assunto un ruolo importante nell'economia italiana esercitando in forma di impresa l'interposizione reale di persona nell'amministrazione dei patrimoni dei fiducianti. Proprio l'interposizione tra il fiduciante ed i terzi ha consentito che si sviluppasse il fenomeno della intestazione fiduciaria che, pur avendo un addentellato normativo nella sola intestazione delle azioni, ha poi esteso la sua operatività sulle quote di Srl e su altri strumenti finanziari in ragione della scissione tra legittimazione e titolarità.

Le fiduciarie hanno così fatto della personalizzazione del rapporto e della riservatezza la loro matrice operativa, senza che ciò configgesse con le esigenze pubblicistiche di trasparenza ivi comprese quelle fiscali. Di ciò ha preso atto nel tempo il nostro ordinamento introducendo una serie di norme che, per un verso prendevano atto del ruolo di interposta persona assunto dalle fiduciarie, per l'altro garantivano la totale trasparen-

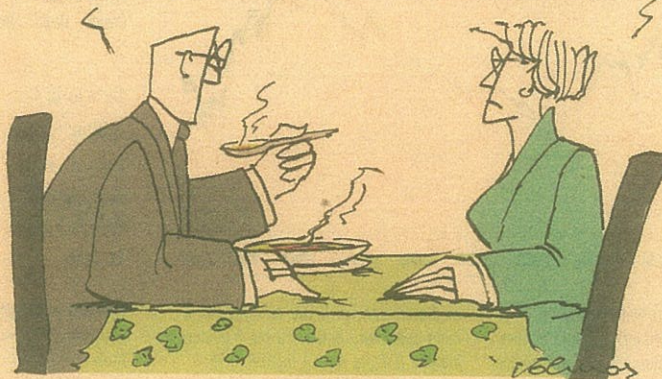
Il Governo chiede al Parlamento di modificare la legge istitutiva del 1939. Ipotesi di riforma per la vigilanza

za nei confronti delle autorità di controllo ed inquirenti al fine di rendere compatibile la tutela della riservatezza privatistica con le esigenze di matrice pubblicistica.

Solo il decreto anticiclaggio ha interrotto questa tendenza ormai consolidata, riconoscendo solo parzialmente alle società fiduciarie il ruolo di intermediari (art. 11) e obbligandole alla comunicazione dell'identità del titolare effettivo quando operano con altri intermediari in ragione della non applicazione degli adempimenti di adeguata

SE VINCO AL SUPERENALOTTO DO TUTTO IN MANO A UNA SOCIETÀ FIDUCIARIA, COSÌ RESTIAMO ANONIMI.

HE NOMALE! DOPO 60 ANNI, SPIACEREBBE SE TU MI FACESSI CAMBIARE CONDIZIONE...



verifica semplificata. Proprio questa cesura ha consentito di aprire un dibattito sul ruolo delle società fiduciarie e di comprendere meglio la loro operatività che, lungi dall'essere strumento di evasione, elusione o aggiramento di norme imperative, rappresenta una raffinata modalità per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela: intestazione di beni a scopo di garanzia, gestione di patti di sindacato, esecuzione di escrow (deposito in mani terze), partecipazione a trust in qualità di trustee, effettuazione di operazioni di rimpatrio di

beni dall'estero (scudo fiscale). Dell'esigenza che questo patrimonio culturale, giuridico ed economico non debba andar disperso si è fatto partecipe il Parlamento. Lo scorso luglio le Commissioni II e VI del Senato e della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 231/2007, hanno espresso all'unanimità il parere che il Governo valuti l'opportunità di modificare il citato art. 11 introducendo le società fiduciarie a pieno titolo tra gli intermediari finanziari e l'invito al Governo di

valutare l'opportunità di una riforma della disciplina della vigilanza sulle società fiduciarie in considerazione della loro natura di enti finanziari. Proprio il settantesimo anniversario fa capire che la conservazione del ruolo svolto dalle società fiduciarie passa attraverso una ormai necessaria riforma di legge che ne aggiorni i requisiti patrimoniali, le condizioni operative e la vigilanza in modo da creare una nuova confidenza sulla loro affidabilità ed utilità operativa.

Luca Zitiello

LA NORMATIVA

- Art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
- 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB; n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
- 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB; d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.